



**Assemblea Ordinaria 14 e 16 maggio 2012 (I e II conv.)  
Assemblea Straordinaria 14, 15 e 16 maggio 2012 (I, II e III conv.)**

**Parte Straordinaria**

***Relazione del Consiglio di Amministrazione  
sull'unico punto all'Ordine del Giorno***

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria**

**Modifica degli articoli 18 e 28 ed introduzione dell'art. 34 dello Statuto sociale in relazione alle disposizioni introdotte dalla Legge 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.**

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alla modifica dello Statuto sociale in relazione alla nuova disciplina introdotta nel nostro ordinamento con legge n. 120 del 12 luglio 2011 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

In particolare la citata normativa, anche attraverso l'introduzione dei nuovi commi 1-*ter* dell'art. 147-*ter* e 1-bis dell'art. 148 del D.lgs. n. 58/98, ha imposto alle società quotate il rispetto di criteri di nomina degli organi sociali in base al quale gli stessi devono essere composti secondo un criterio di equilibrio tra i generi tale per cui al genere meno rappresentato debbano appartenere almeno un quinto dei componenti per il primo mandato successivo al 12 agosto 2012 e almeno un terzo per i due successivi mandati.

In attuazione delle deleghe regolamentari conferite con i citati articoli, la Consob, con delibera n. 18098 dell'8 febbraio 2012, ha poi modificato il Regolamento Emittenti inserendo il nuovo articolo 144-*undecies* che prevede, tra l'altro, l'obbligo per le società quotate di disciplinare nel proprio Statuto sociale le modalità di formazione delle liste nonché di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare al fine di assicurare il rispetto del criterio dell'equilibrio tra i generi.

La normativa in questione, come sopra indicato, si applica ai rinnovi successivi al 12 agosto 2012, per cui non ha effetto sul rinnovo del Collegio Sindacale della Società cui è chiamata a provvedere la presente Assemblea in sede Ordinaria.

Le proposte di modifica allo Statuto sociale sono qui di seguito esposte:

#### Art. 18.4

Al fine di garantire il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, si propone di introdurre un nuovo capoverso all'art. 18.4 dello Statuto sociale per prevedere che nelle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, debbano essere inclusi candidati di genere diverso.

Inoltre, si propone di sopprimere l'attuale capoverso 11 punto c) dell'art. 18.4 dello Statuto sociale, relativo alla nomina degli amministratori indipendenti, adottando per lo stesso una nuova formulazione, analoga a quella prevista dal nuovo punto *c-bis*), al fine di uniformare i meccanismi volti a garantire la nomina degli amministratori indipendenti con quelli volti a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi.

La nuova formulazione dell'art. 18.4 punti c) e *c-bis*) prevede infine che, qualora attraverso il meccanismo del voto di lista con applicazione del metodo dei quozienti e delle relative sostituzioni, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dalla legge o non fosse garantito l'equilibrio tra i generi, l'Assemblea debba provvedere con le maggioranze di legge.

#### Art.18.5

Si propone di modificare l'attuale art. 18.5 dello Statuto sociale al fine di prevedere che, per la nomina degli amministratori per qualsiasi ragione non nominati mediante i procedimenti previsti nelle precedenti disposizioni statutarie, l'Assemblea, nel deliberare con le maggioranze di legge, debba

comunque assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge nonché il rispetto dell'equilibrio tra i generi. Analoga proposta di modifica viene formulata sempre con riferimento all'art. 18.5 per la sostituzione degli amministratori cessati in corso di mandato.

#### Art. 28

Al fine di garantire il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, si propone di introdurre un nuovo capoverso all'art. 28.3 dello Statuto sociale per prevedere che nelle liste per la nomina del Collegio Sindacale che presentino, considerando entrambi i sottoelenchi, un numero di candidati pari o superiore a tre, debbano essere inclusi, nel sottoelenco dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso. Inoltre, si propone di prevedere che qualora nel sottoelenco dei sindaci supplenti vengano indicati due candidati questi debbano essere di genere diverso.

Si propone altresì una nuova formulazione di alcuni paragrafi del medesimo art. 28.3 nonché l'introduzione di nuove previsioni in base alle quali, qualora attraverso il meccanismo del voto di lista con applicazione del metodo dei quozienti e delle relative sostituzioni, nella versione aggiornata che si propone di adottare, non risultasse comunque rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea debba provvedere con le maggioranze di legge, sempre in modo da assicurare il rispetto della normativa in questione. Inoltre, qualora i meccanismi di sostituzione previsti nel medesimo art. 28.3 non consentissero di assicurare il rispetto della normativa di cui trattasi, dovrà essere convocata al più presto l'Assemblea per provvedere in merito.

Da ultimo si propone di integrare l'art. 28.3bis al fine di prevedere altresì che, qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale non potessero essere effettuate secondo quanto previsto dalle precedenti disposizioni dell'articolo 28, l'Assemblea debba deliberare con le maggioranze di legge e in modo da

assicurare, oltre al rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze, anche quello della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Con l'occasione si propone infine di modificare il terzo capoverso dell'art. 28.1 e il secondo capoverso dell'art. 28.3 dello Statuto sociale introducendo l'espressione "revisori legali" in luogo della precedente "revisori contabili" al fine di adeguare la terminologia ivi utilizzata a quella introdotta dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che ha recepito la direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti.

#### Art. 34

Si propone infine di introdurre il nuovo art. 34 dello Statuto sociale in base al quale, in ottemperanza alle disposizioni della nuova normativa, viene previsto che le sopra illustrate disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi trovino applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

Per quanto sopra, Vi proponiamo pertanto di approvare la modifica degli artt. 18 e 28 nonché l'introduzione del nuovo art. 34 dello Statuto sociale che si riportano di seguito con un testo a raffronto con il testo vigente e con l'evidenza delle modifiche.

<b>Testo vigente</b>	<b>Nuovo testo proposto</b>
<p><b>Art. 18</b></p> <p>18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a dodici, escluso da tale numero l'amministratore non avente diritto di voto nominato secondo quanto disposto all'art. 5.1ter, lettera d). L'assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del</p>	<p><b>Art. 18</b></p> <p>18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a dodici, escluso da tale numero l'amministratore non avente diritto di voto nominato secondo quanto disposto all'art. 5.1ter, lettera d). L'assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del</p>

<p>consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.</p>	<p>consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.</p>
<p>18.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del C.C..</p>	<p>18.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del C.C..</p>
<p>18.3. In qualsiasi caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 5.1ter, lettera d), il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 1994, n. 474, provvede a nominare il relativo sostituto.</p>	<p>18.3. In qualsiasi caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 5.1ter, lettera d), il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 1994, n. 474, provvede a nominare il relativo sostituto.</p>
<p>18.4. Gli amministratori, fatti salvi i poteri di nomina di cui al precedente comma, vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo. Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicata dalla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle</p>	<p>18.4. Gli amministratori, fatti salvi i poteri di nomina di cui al precedente comma, vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo. Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicata dalla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle</p>

<p>azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.</p> <p>Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati che sono in possesso dei citati requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno depositarsi altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti dal presente statuto.</p> <p>Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si</p>	<p>azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.</p> <p>Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati che sono in possesso dei citati requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.</p> <p><b>Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</b></p> <p>Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno depositarsi altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti dal presente statuto.</p> <p>Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si</p>
---	---

<p>procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;</p> <p>b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</p> <p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>c) <del>qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente</del></p>	<p>procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;</p> <p>b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste <b>e</b>, a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</p> <p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;</p> <p>c) <b>qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto,</b></p>
---	---



~~prescritto, il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato nelle varie liste verrà calcolato secondo il sistema indicato nella lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), che siano in possesso dei requisiti di indipendenza e che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria. Essi subentrano agli amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tale da consentire il rispetto del numero minimo di due amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso.~~

viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (segundo l'ordine nel quale sono indicati). Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto al successivo art. 18.5. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente

<p>18.5 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento <del>qui previsto</del>, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Se nel corso <del>dell'esercizio</del> vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del C.C., fatti salvi i poteri di nomina di cui all'art. 5.1ter, lettera d). Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge nominando i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente nella prima riunione utile successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione.</p> <p>18.6 Ogni qualvolta un terzo dei</p>	<p><b>indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 18.5. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;</b></p> <p>18.5 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti <b>sopra descritti</b>, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge <b>ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi</b>. Se nel corso <b>del mandato</b> vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del C.C., fatti salvi i poteri di nomina di cui all'art. 5.1ter, lettera d). Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge nominando i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente <b>ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi</b>, nella prima riunione utile successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione.</p> <p>18.6 Ogni qualvolta un terzo dei</p>
--	--

<p>componenti il consiglio di amministrazione, escluso dal computo il membro nominato secondo il disposto dell'art. 5.1ter, lettera d), venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende decaduto l'intero consiglio, e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori con la procedura di cui al presente art. 18, ivi incluso quanto disposto all'art. 5.1ter, lettera d).</p> <p>18.7 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma dell'art. 18, provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal presente art. 18. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.</p>	<p>componenti il consiglio di amministrazione, escluso dal computo il membro nominato secondo il disposto dell'art. 5.1ter, lettera d), venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende decaduto l'intero consiglio, e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori con la procedura di cui al presente art. 18, ivi incluso quanto disposto all'art. 5.1ter, lettera d).</p> <p>18.7 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma dell'art. 18, provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal presente art. 18. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.</p>
--	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b></p> <p>28.1 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da cinque sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì i due Sindaci supplenti.</p> <p>Almeno due dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori <del>contabili</del> che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b></p> <p>28.1 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da cinque sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì i due Sindaci supplenti.</p> <p>Almeno due dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel <b>Registro</b> dei revisori <b>legali</b> che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività</p>
--	--

<p>della Società, ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,</p> <p>intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4.</p> <p>28.2 I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>28.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di cui in appresso, al fine di assicurare l'elezione di due membri effettivi e di uno supplente da parte della minoranza.</p> <p>Ciascuna lista, nella quale i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, è ripartita in due sottoelenchi: uno per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altro per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di almeno</p>	<p>della Società, ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,</p> <p>intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4.</p> <p>28.2 I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>28.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di cui in appresso, al fine di assicurare l'elezione di due membri effettivi e di uno supplente da parte della minoranza.</p> <p>Ciascuna lista, nella quale i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, è ripartita in due sottoelenchi: uno per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altro per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco deve essere iscritto nel Registro dei revisori <b>legali</b> ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p><b>Le liste che, considerando entrambi i sottoelenchi, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nel sottoelenco dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora il sottoelenco dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.</b></p> <p>Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di almeno</p>
--	--

<p>l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e pubblicate almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno essere altresì depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina.</p> <p>Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in cinque emittenti ovvero ricoprono altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa medesima.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni che danno diritto alla presentazione delle liste, i soci dovranno depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, copia della certificazione comprovante la</p>	<p>l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari,ove applicabili.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e pubblicate almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno essere altresì depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina.</p> <p>Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in cinque emittenti ovvero ricoprono altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa medesima.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni che danno diritto alla presentazione delle liste, i soci dovranno depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, copia della certificazione comprovante la</p>
--	---

<p>titolarità del numero di azioni rappresentate</p> <p>Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a) tre Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;</p> <p>b) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalle liste di minoranza; a tale fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno e per due secondo il numero progressivo col quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa.</p> <p>I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle liste rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo.</p> <p>In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti.</p>	<p>titolarità del numero di azioni rappresentate.</p> <p>Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a) tre Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;</p> <p>b) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalle liste di minoranza; a tale fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno e per due secondo il numero progressivo col quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa.</p> <p>I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle liste rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo.</p> <p>In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti.</p> <p><b>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. In caso di cessazione subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli eletti dalla minoranza, fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci eletti dalla minoranza.</b></p> <p><b>Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci</b></p>
---	---

<p>In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di sostituzione di quello eletto dalla minoranza, subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza stessa.</p> <p><del>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. In caso di cessazione subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli eletti dalla minoranza, fino alla prossima assemblea che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci eletti dalla minoranza.</del></p> <p>La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del C.C., sarà effettuata</p>	<p>effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nel sottoelenco dei Sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, è sostituito da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 28.3bis.</p> <p><b>Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.</b></p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di sostituzione di quello eletto dalla minoranza, subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza stessa, <b>in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.</b></p> <p>La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del C.C., sarà effettuata</p>
--	---

<p>dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto a mancare.</p> <p>28.3bis Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale non possano essere effettuate secondo quanto previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze.</p> <p>28.4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.</p>	<p>dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto a mancare <b>ed in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</b></p> <p>28.3bis Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale non possano essere effettuate secondo quanto previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà <b>con le maggioranze di legge</b> nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze <b>ed in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</b></p> <p>28.4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.</p>
<p><i>NON PRESENTE</i></p>	<p><b>ART. 34</b></p> <p><b>Le disposizioni degli artt. 18.4, 18.5, 28.3 e 28.3bis finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.</b></p>



Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 c.c.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

**Ordine del giorno:**

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della "Finmeccanica – Società per azioni"

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

- di approvare le proposte di modifica degli articoli 18 e 28 dello Statuto sociale e di introduzione nel medesimo Statuto sociale del nuovo articolo 34 come risultanti dal testo di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 27 marzo 2012 e da riportare testualmente nella verbalizzazione della presente delibera;
- di conferire al Presidente e Amministratore Delegato la facoltà di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere formale che dovesse rendersi necessaria.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
(Giuseppe Orsi)